

**Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine  
da parte di esercizi commerciali specializzati. Ex D.LGS 114/1998.**

**Tra**

L'ATS Sardegna - ASSL di Sassari -, avente sede legale in Via Monte Grappa 82 – Sassari, P. IVA 92005870909, qui rappresentata dal Direttore ATS Sardegna, il Dr. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, C.F. MRNFLV52T16H126Y,

**e**

la Società Fraula s.n.c. di Uzzanu Laura e Scanu Stefano, avente sede legale in Via Principessa Maria n. 44 – Sassari, Codice Fiscale e Partita Iva 02450390907, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Sassari con il numero di Repertorio Economico Amministrativo SS – 176533.

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1. Oggetto e finalità**

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute, a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.LGS 114/1998.

**Art. 2. Obblighi delle parti**

La Società Fraula s.n.c. di Uzzanu Laura e Scanu Stefano s'impegna a:

- o garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale, sezione A2, di cui all'art. 7 del D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica e Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- o garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASSL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto (D.M. 4 maggio 2006) nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali, Direttiva 36167/4 del 10 ottobre 2001, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASSL con Delibera n. 312 del 12/05/2015;
- o provvedere alla consegna alla ASSL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture in formato elettronico, relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- o garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASSL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

### **Art. 3 – Riservatezza e gestione dei dati**

La Società Fraula s.n.c. di Uzzanu Laura e Scanu Stefano assume l'obbligo di:

- mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

### **Art. 4. Durata della convenzione e recesso**

**4.1.** La durata della convenzione è fissata in un anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

**4.2.** Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata A.R.

**4.3.** La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o a carattere di provvedimento che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

- In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Società Fraula snc di Uzzanu Laura e Scanu Stefano ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e fino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo, ovvero del provvedimento statale o regionale.

### **Art. 5. Risoluzione della convenzione**

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASSL di Sassari possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civile, previa dichiarazione da comunicare alla controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- Violazione da parte della Ditta / Società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

### **Art. 6. Foro Competente**

Per le controversie che dovessero insorgere dalla presente convenzione, non delegabili ad arbitri, è competente il Foro di Sassari.

### **Art. 7 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Sassari, \_\_\_\_\_

Per la ATS - ASSL di Sassari  
Dr. Fulvio Moirano

Per la Società Fràula s.n.c.  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

